

Fascicolo 10.11/2025/116

Spett.le

Pagina 1

Impresa

Oggetto: Obblighi relativi all'aggiornamento delle istanze ai sensi del *D.M. 28 giugno 2024 n. 127 (G.U. 11 settembre 2024 n. 123) "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006"*.

Con la presente si informa che con *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 11.09.2024 è stato pubblicato il "***D.M. n. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152/2006"***, **entrato in vigore il 26 settembre 2024**.

L'art. 1 "*Oggetto e finalità*" del predetto regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alla Tabella 1 dell'allegato 1, punti 1 e 2, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'art 8 "*Norme transitorie e finali*" del suddetto decreto prevede che il produttore dell'aggregato recuperato, ai fini dell'adeguamento, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del medesimo decreto.

Pertanto, in base a quanto riportato nel sopraccitato decreto, le Imprese che recuperano, in tutto o in parte, rifiuti aventi codici EER elencati alla Tabella 1 - punti 1 e 2 dell'allegato 1, il cui aggregato recuperato è utilizzabile per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2, **entro il 25 marzo 2025** dovranno presentare un aggiornamento della comunicazione o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione, mediante una Variante Non Sostanziale. Tale aggiornamento dovrà essere presentato anche nel caso in cui il procedimento risulta essere in itinere.

Viste inoltre le prime indicazioni per l'applicazione del DM 127/2024 fornite da Regione Lombardia alle Province e alla Città metropolitana di Milano, in data 15/10/2024 prot. n. 171579, si evidenzia quanto segue:

L'aggiornamento andrà richiesto anche nei casi:

1. di autorizzazioni ora rientranti nel d.m. 127/24 ed attualmente conformi al d.m. n. 152/2022;
2. di iscrizioni in procedura semplificata relative ai punti del d.m. 05/02/1998 superati dal d.m. n.127/2024 e quindi da disapplicare (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 di quest'ultimo decreto, secondo cui per le procedure semplificate continuano ad applicarsi limiti quantitativi dell'allegato 4 e valori limiti per le emissioni di cui all'allegato 1 del DM 05/02/1998).

Al fine della presentazione della comunicazione/istanza di variante non sostanziale, è possibile utilizzare i seguenti riferimenti:

- Autorizzazione ex art. 208, Titolo I Capo IV della Parte IV del D.Lgs. 152/06:
<https://www.procedimenti.servizirl.it> ;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del Titolo III bis della Parte II, o del d.lgs. 152/2006:
<http://www.procedimenti.servizirl.it> o sul portale
<https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php> ;

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013: <https://www.procedimenti.servizirl.it> o tramite la piattaforma in uso presso il Comune d'insediamento dell'attività;
- Comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006: <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it> e successiva trasmissione ai sensi D.P.R. 59/2013 ;

Fermo restando che qualora aveste già presentato comunicazione/istanza di adeguamento come sopra richiesto, la presente non dovrà essere tenuta in considerazione.

Cordiali saluti.

La Direttrice
Settore Rifiuti e Bonifiche
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
Città Metropolitana di Milano - Settore rifiuti e bonifiche
Viale Piceno n. 60 - Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Allegato:
D.M. 28 giugno 2024 n. 127